

## **Statuto dell'Associazione "Metodi Attivi"**

### **Allegato alla lettera A all'Atto Costitutivo**

#### Costituzione - Denominazione – Sede

**Art. 1.** E' costituita l'associazione denominata

#### **"Associazione Metodi Attivi",**

Essa è costituita sotto forma di Ente Non Commerciale di Tipo Associativo e regolata degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

**Art. 2.** L'Associazione ha sede in Milano, via Solari 30. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporterà la modifica del presente statuto.

**Art. 3.** L'Associazione "Metodi Attivi", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita dalle leggi di riferimento, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

#### Finalità e attività

**Art. 4.** Scopo dell'Associazione è quello di organizzare, promuovere, gestire, patrocinare e/o partecipare ad attività e manifestazioni scientifiche, professionali, sociali, nazionali e internazionali, nei seguenti settori:

- Approfondimento teorico e diffusione, attraverso il lavoro con il gruppo e con il singolo, dei metodi d'azione di matrice moreniana in ambito formativo, educativo, sociale, terapeutico, culturale, artistico e scientifico;
- promozione del benessere individuale, di gruppo e delle organizzazioni;
- sviluppo di comunità in aree sociali quali ad esempio stranieri, disoccupati, diversamente abili, minori, donne, famiglie in condizioni di disagio per favorire il loro processo di inclusione, crescita e benessere;
- promozione della cultura delle pari opportunità e del valore della differenza per favorire un cambiamento culturale nella società, nelle organizzazioni e nelle relazioni personali;
- analisi, sostegno dei bisogni psicologici e sociali all'interno della popolazione, in particolare nelle aree di disagio;
- consulenza e formazione psicologica, sociale e professionale rivolta a individui, gruppi e organizzazioni;
- attività di cooperazione nel campo delle politiche sociali, ambientali, infrastrutturali in ambito comunitario ed extracomunitario;
- promozione della cultura, del teatro, della musica, della poesia, della letteratura, della pittura, del cinema, della pubblicità, della fotografia, del turismo e dell'arte varia e di ogni altra espressione artistica o culturale nell'interesse dei soci;
- applicazione nel campo delle terapie e dello sviluppo di comunità delle suddette forme artistiche e culturali.

**Art.5.** - L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, che vengono di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo:

- convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni, spettacoli teatrali;
- corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali;
- corsi di perfezionamento in metodi d'azione;
- costituzione di gruppi di studio e di ricerca;

- pubblicazione di bollettini, di atti di convegni, di seminari, di studi e di ricerche compiute;
- interventi di tipo divulgativo e formativo rivolti a soggetti interessati a vario titolo ad approfondire le tematiche di interesse dell'associazione;
- interventi di tipo preventivo e terapeutico rivolti a individui, gruppi e organizzazioni;
- consulenze cliniche a istituzioni educative, riabilitative e terapeutiche;
- interventi diretti alla promozione del benessere, all'orientamento e allo sviluppo dell'autonomia di bambini, adolescenti e adulti;
- attività di studio e di ricerca.

**Art. 6.** Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

**Art.7.** L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

### Soci

**Art. 8.** Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, che abbiano compiuto il 18° anno di età, e le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.

**Art. 9.** Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari.

Sono considerati Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.

Sono considerati soci Ordinari, coloro che, su loro richiesta, vengono ammessi a far parte dell'Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo che ne definisce anche la classe di appartenenza:

- Soci Ordinari Esperti: persone o enti in possesso di comprovata esperienza formativa e lavorativa nell'ambito dei metodi d'azione di matrice moreniana;
- Soci Ordinari Simpatizzanti: persone o enti non in possesso dei requisiti per essere considerati esperti;

**Art. 10.** L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

**Art. 11.** Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad accettarne e osservarne Statuto e Regolamenti. La domanda deve riportare l'eventuale possesso di requisiti per l'iscrizione nella classe di "tipo A".

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 30 giorni dal loro ricevimento, accogliendo la domanda ovvero, con opportuna motivazione, rifiutandola o differendo il termine di ulteriori 30 giorni.

**Art. 12.** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

## Diritti e doveri dei soci

**Art. 13.** I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

**Art. 14.** La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento d'esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

**Art. 15.** Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone ed enti che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

## Organi sociali e cariche elettive

**Art. 16.** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Vice presidente;
- e) Il tesoriere;
- f) Il segretario;
- g) Il direttore scientifico;
- h) Collegio dei Revisori.

Le cariche elettive sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

## Assemblea dei soci

**Art. 17.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata e/o e-mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

**Art. 18.** L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

**Art. 19.** L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Non è consentita l'espressione del voto per delega o corrispondenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina degli amministratori e delle altre cariche elettive determinando previamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca il Presidente;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità degli amministratori;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Art. 20.** L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

#### Consiglio Direttivo

**Art. 21.** Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

In sede di costituzione, i membri del Consiglio Direttivo vengono nominati dai Soci Fondatori.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

**Art. 22.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

La convocazione è fatta mediante invio di lettera non raccomandata e/o e-mail almeno 2 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

**Art. 23.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente, se non nominato dall'Assemblea;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- nomina il tesoriere e il segretario;

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predisporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- determina annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale all'Associazione, nonché il termine ultimo per il loro versamento;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- conferisce incarichi ad eventuali prestatori di lavoro autonomo;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.

#### Il Presidente

**Art. 24.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### Vice Presidente

**Art. 25.** Il Vice Presidente segue l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in sua assenza.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed il Direttore Scientifico che possono affidargli particolari incarichi o farsi da questo sostituire ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

#### Direttore Scientifico

**Art. 26.** Il Direttore Scientifico, se nominato, svolge funzioni propositive per le attività e le manifestazioni culturali e scientifiche dell'Associazione.

Il Direttore Scientifico può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di Commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività dell'Associazione.

Il Direttore Scientifico, per lo svolgimento delle sue attività può avvalersi di studiosi ed esperti, anche non soci dell'Associazione, da lui individuati.

Il Direttore scientifico manterrà i necessari contatti con il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Generale.

Il Direttore Scientifico può sostituire il Presidente ed il Vice Presidente nelle loro funzioni.

#### Il Tesoriere

**Art. 27.** Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

### Il Segretario

**Art. 28.** Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. E' altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 196/03.

### Collegio dei Revisori dei Conti

**Art.29.** Qualora si renda opportuno, sarà nominato dall'Assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti cui è affidato il controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica 3 esercizi.

**Art. 30.** Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

### Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

**Art. 31.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 32.** I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

**Art. 33.** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;

- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da raccolte pubbliche e occasionali di fondi;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

**Art. 34.** Il patrimonio sociale è costituito da:

- α) beni immobili e mobili;
- β) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- γ) donazioni, lasciti o successioni;
- δ) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

#### Durata, scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

**Art. 35.** L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea, che si riunisce in forma straordinaria ai sensi del presente statuto, o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

**Art. 36.** In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### Regolamento interno

**Art. 37.** L'Assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del consiglio direttivo.

#### Norma finale

**Art. 38.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Milano, 12 aprile 2010

Chiara Baratti

Paolo Lanciani

Anna Maruzzi

Davide Motta

Tatiana Sicouri